
Se il legale interno lascia l'impresa

Diritto & aziende La riforma dell'ordinamento forense in discussione al Senato riserva la consulenza agli avvocati esterni. Mettendo a rischio la sopravvivenza degli uffici dedicati



lanciare per prima l'allarme è stata l'Aigi, l'associazione italiana giuristi d'impresa. La riforma dell'ordinamento forense in discussione alla Commissione giustizia del Senato prevede il sostanziale svilimento della figura del giurista d'impresa, ossia del dipendente - avvocato o laureato in giurisprudenza – che presta consulenza legale all'interno di un'azienda, a cui è legato da un rapporto di lavoro subordinato. Le modifiche contenute nei tre provvedimenti in discussione (uno proviene dall'elaborazione del Consiglio nazionale forense-Cnf, gli altri due sono a firma del senatore Felice Casson e del senatore Franco-Mugnai) sono drastiche, almeno in apparenza: secondo l'interpretazione più estensiva, infatti, la consulenza legale prestata all'azienda deve essere d'ora in poi svolta esclusivamente da un avvocato iscritto all'Albo. Finora agli avvocati 'esterni' era riservata la sola rappresentanza in giudizio (il contenzioso), mentre la consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale poteva essere svolta da legali interni, alle dirette dipendenze dell'azienda.

E proprio perché lavoratori dipendenti, questi legali – anche nel caso in cui ne avessero i requisiti – non potevano essere iscritti all'albo degli avvocati.

Ma la riforma va oltre: mentre oggi chi ha superato l'esame di abilitazione, terminato il rapporto con l'azienda, può tornare alla libera professione, le proposte in esame ipotizzano addirittura l'impossibilità di iscrizione o reiscrizione all'Albo degli

avvocati decorsi cinque anni dalla data di superamento dell'esame di abilitazione. Che quindi diverrebbe un'abilitazione 'a termine', un unicum nel panorama delle professioni organizzate in albi professionali.

«Le aziende – spiega l'avvocato Giovanna Ligas, responsabile ufficio legale di Hewlett Packard Italiana e presidente di Aigi – potrebbero trovarsi di fronte alla fuga di molti avvocati dipendenti che non accetterebbero di perdere il diritto di reiscrizione all'Albo. Oggi ci si può reiscrivere quando si vuole, e quindi tornare a esercitare la libera professione senza vincoli. Le imprese sarebbero improvvisamente private di una figura, quella del legale interno, che conoscendo l'azienda in modo approfondito è in grado di fornire una prestazione tempestiva, in particolare nell'area contratti e affari interni». Non sembra però pensarla così l'avvocato Giuseppe Sileci, presidente di Aiga (Associazione italiana giovani avvocati): «Per come sono strutturati, i disegni in discussione in Parlamento mettono ordine, riconoscendo ai professionisti esterni l'esclusiva della consulenza legale. Le aziende potranno continuare ad avvalersi di un giurista interno per la propria consulenza».

Le controproposte sotto esame di un comitato

Positivo anche il giudizio sul limite dei cinque anni per la reiscrizione all'albo. «È un limite previsto a garanzia della clientela. È normale essere diffidenti verso un professionista che non abbia esercitato per cinque anni». C'è qualche possibilità di mediazione per evitare queste pesanti conseguenze?

Sembrerebbe di sì: in seno alla commissione Giustizia del Senato, che sta discutendo le proposte di legge, è stato costituito un comitato ristretto per esaminare tutte le obiezioni sollevate al disegno di riforma. Obiezioni provenienti non solo da Aigi ma anche da Asla (l'associazione degli studi associati), Assonime (la rappresentanza delle società per azioni) e da Confindustria.

Tutte concordi nel ritenere che una riforma della professione sia necessaria – se ne discute ormai da tre legislature, senza che si sia mai arrivati al dunque – ma che non debba danneggiare le aziende e la loto attuale organizzazione.

Tenendo anche conto che a disporre di un ufficio legale interno ormai
non sono solo le grandi, ma spesso
anche le aziende di medie dimensioni. «Il travaso fra i due ambiti, libera
professione e inquadramento interno
– spiega Ligas – è andato crescendo
negli ultimi cinque anni e costituisce
un'opportunità, non certo un rischio;
il cambio di ruolo è un processo che
arricchisce professionalmente. Ed è
paradossale che questa riforma introduca in concreto un assetto della

Avvocati e giuristi d'impresa: status a confronto in alcuni Paesi Ue



Fonte: elaborazione di Business su dati dell'Associazione italiano giuristi d'impresa (Aigi)

professione più antiquato rispetto all'attuale ordinamento, approvato nel 1933, che oggi si vuole riformare». Oltretutto, la nuova legge sull'ordinamento professionale degli avvocati, così come è stata scritta, conferma un'ulteriore curiosa discriminazione: il divieto di iscrizione o reiscrizione all'albo vale solo per gli avvocati dipendenti di aziende private, non per quelli dipendenti da aziende pubbliche (comprese le ex pubbliche oggi privatizzate, sembra di capire) e per i docenti di materie giuridiche, che continuerebbero a essere iscritti in un elenco speciale, come già avviene.

«Questa suddivisione – puntualizza Ligas – avrebbe un senso se fosse istituito un elenco speciale per gli avvocati dipendenti delle aziende private: si certificherebbe che l'avvocato temporaneamente si occupa di un solo cliente. È una situazione che si verifica in molti Paesi europei nei quali è riconosciuta la figura del giurista d'impresa e gli avvocati che si trovano in questa condizione non devono cancellarsi dall'albo».

I più maligni sostengono che l'obiettivo complessivo della riforma è ritagliare, per i liberi professionisti, una fetta maggiore di lavoro nei confronti delle grandi aziende, dopo che queste ultime, avendo un potere contrattuale più forte rispetto ai privati, si sono avvantaggiate dell'abolizione dei minimi tariffari prevista nel decreto Visco-Bersani di tre anni fa. Ma, forse, siamo nel campo della pura dietrologia.

di Giovanni Antona

IL CONTESTO EUROPEO

Concorrenza, questa sconosciuta

Secondo Aigi, se venisse approvata così com'è, la riforma dell'ordinamento forense si porrebbe in contrasto con le norme del trattato istitutivo della Comunità europea che sanciscono la libertà di prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento. Da questo punto di vista, l'Unione europea presenta un quadro variegato: la professione di avvocato è regolata in modo diverso nei 27 Stati membri, ma in nessun caso è prevista un'incompatibilità così rigida e definitiva tra chi esercita la libera professione e chi svolge funzioni legali in un'azienda come quella prefigurata dalla riforma dell'ordinamento forense avviata al Senato e il cui iter dovrebbe concludersi entro l'estate. In Francia è in discussione una riforma che riunirebbe in un unico albo avvocati e giuristi d'impresa, come avveniva in passato nel Paese transalpino e come già avviene in Germania, Spagna, Olanda, Grecia, Danimarca, Portogallo, pur con profonde differenze nelle attività legali esercitabili e nella ripartizione tra ambito giudiziale e stragiudiziale (vedi tabella). Dal canto suo, l'autorità Antitrust italiana è intervenuta più volte - per la verità con scarsi effetti - sottolineando la necessità di riforma delle professioni (tutte, non solo l'avvocatura) al fine di introdurre maggiore concorrenza e abbassare i prezzi delle prestazioni. L'ultimo intervento, lo scorso marzo, riguarda le conclusioni dell'indagine sul livello di adeguamento degli ordini professionali alle novità introdotte nel 2006 dal decreto Visco-Bersani. Per le novità in ambito forense, quest'adeguamento nei fatti non c'è stato: anche se i codici deontologici sono stati adattati alle prescrizioni del decreto per l'abolizione dei minimi tariffari e del divieto di pubblicità, la prassi va ancora in senso opposto. Oggi si ricorre soprattutto a internet, mentre gli altri media non vengono utilizzati.